



## Rottamazione bis: ultimi giorni per aderire e chiudere i conti con il fisco

a cura Avv. Maurizio Villani e Avv. Federica Attanasi

### PREMESSA

I contribuenti che hanno carichi affidati all'agente della Riscossione potranno presentare l'istanza di adesione alla c.d. **rottamazione bis** delle cartelle entro, e non oltre, il prossimo 15 maggio 2018. L'invito a salire sul treno della rottamazione costituisce, certamente, l'ultima possibilità per chiudere il proprio debito con l'Agenzia delle entrate-Riscossione, prima che essa stessa possa avviare misure cautelari e procedimenti esecutivi.

La c.d. "**rottamazione bis**" delle cartelle è, infatti, senza dubbio una delle principali misure fiscali contenute nel decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017). La "nuova" definizione agevolata dei ruoli rispecchia in tutto e per tutto quanto previsto dalla precedente procedura disciplinata dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, arricchita però da dettagli decisamente più appetibili<sup>1</sup>.

Invero, con l'art. 1 del D.L. n. 148/2017 è stata nuovamente disciplinata la possibilità per i contribuenti di provvedere all'**estinzione di un proprio debito con il Fisco, senza dover versare gli importi relativi alle sanzioni e agli interessi mora (per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge)**, restando dovuti, invece, la sorte capitale, gli interessi affidati all'agente della riscossione e l'aggio sulle somme rivenienti dalla definizione agevolata (oltre che le spese per notifica della cartella e le eventuali procedure esecutive). È possibile rottamare anche le pretese esclusivamente sanzionatorie, a condizione che rientrino tra quelle tributarie o contributive; in tale eventualità, la definizione potrebbe anche perfezionarsi a costo zero.

Più nel dettaglio, l'art. 1 del D.L. n. 148/2017 ha disciplinato la c.d. "**Estensione della definizione agevolata dei carichi**" ricomprendendo tra questi tutti i ruoli affidati all'Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 settembre 2017. Non potranno beneficiare, invece, della definizione agevolata:

- i carichi "**non rottamabili**" in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di

condanna della Corte dei Conti;

- i carichi interessati da una precedente "**rottamazione**" (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l'Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché "non rottamabili" in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). In buona sostanza, la definizione agevolata non potrà essere nuovamente presentata per quei debiti interessati dalla precedente richiesta di "rottamazione" delle cartelle ai sensi del D.L. n. 193/2016, per i quali non si sia poi provveduto al pagamento delle somme dovute entro le scadenze previste.

Ebbene, il legislatore nel disciplinare la **rottamazione bis** ha previsto tre vie procedurali distinte:

**a) la prima, relativa ai carichi affidati all'Agente della riscossione tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017;**  
**b) la seconda, relativa ai carichi affidati all'Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016;**

**c) la terza, inerente i c.d. "ripescati", intendendo come tali tutti coloro a cui era stata negata la possibilità di aderire alla prima rottamazione, perché al 24 ottobre 2016 avevano piani di dilazione in corso con l'ex Equitalia e non risultavano in regola con i pagamenti (non avendo versato tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016).**

### TERMINI E MODALITÀ DI ADESIONE

In tutti e tre i casi disciplinati dal legislatore, i carichi potranno essere definiti presentando la domanda di adesione (modello DA 2000/17<sup>2</sup>) entro il 15 maggio 2018. Sul punto occorre precisare che sono state previste diverse modalità di adesione; il contribuente potrà, infatti, decidere discrezionalmente di:

- inoltrare il modello di adesione (DA 2000/17) alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, allegando la copia del documento di identità;  
- presentare il modello di adesione (DA 2000/17) presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-

<sup>2</sup> Se la richiesta di accesso alla Definizione agevolata, da presentare ai sensi all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, riguarda carichi oggetto di "proposte di accordo o del piano del consumatore", secondo la facoltà concessa dall'art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del DL n. 193/2016, modificato dalla Legge n. 225/2016, è necessario utilizzare lo specifico Modello DA-S.

<sup>1</sup> L'art. 1, co. 10, del D.L. n. 148/2017 ha previsto, ad esempio, che la "nuova" definizione può avvenire anche senza che risultino adempiti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.



**Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia);**

**- inoltrare la domanda di adesione attraverso un apposito form online disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.**

Il servizio è attivo già dal 6 novembre 2017, si chiama "Fai D.A. te" e rappresenta una corsia preferenziale per risparmiare tempo e avere a disposizione gli strumenti per aderire alla cosiddetta rottamazione-bis delle cartelle. In particolare, in questo caso, collegandosi al portale [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) sarà possibile da un lato, richiedere l'elenco delle cartelle "rottamabili" e dall'altro, presentare la domanda dall'area libera del portale senza necessità di pin e password.

**Ciò posto, è importante precisare che in presenza di una pluralità di debiti, nell'inoltrare la richiesta, il contribuente potrà scegliere il singolo carico da rottamare.** A tale riguardo, va però ricordato che secondo la circolare n. 2 del 2017 dell'Agenzia delle Entrate, la singola partita (e non il codice tributo) affidata all'agente della riscossione costituisce una unità indivisibile. Tale è di regola quella scaturente da ciascun procedimento di accertamento, liquidazione e riscossione. Ne consegue che, secondo l'interpretazione ufficiale, non è possibile decidere di definire, ad esempio, i rilievi Irpef e non quelli Iva del medesimo avviso di accertamento. Lo stesso dicasi con riferimento ad una cartella di pagamento emessa per la liquidazione o il controllo formale della dichiarazione<sup>3</sup>. Allo stesso modo, il contribuente potrà, invece, scegliere **di utilizzare un unico modulo per rottamare carichi ante e post primo gennaio 2017.** In questa ipotesi, se si sceglierà la massima dilazione possibile, l'agente della riscossione procederà d'ufficio a ripartire in tre ovvero cinque rate i pagamenti, a seconda dei carichi cui essi di riferiscono.

**Si ricorda, inoltre, che il debitore ben potrà anche decidere di compilare più modelli, con riferimento ad affidamenti distinti.** Tanto, qualora si avesse il dubbio sulla complessiva sostenibilità della pretesa. In tale eventualità, infatti, si potrà far decadere la procedura riferita ad una o più istanze, lasciando in vita le altre. L'eventuale omesso o insufficiente pagamento di una rata, infatti, potrebbe determinare la caducazione dell'intera definizione agevolata. Se invece si parcellizzano gli affidamenti in una pluralità di domande, si potrà decidere per quale comunicazione dell'Ader effettuare tempestivamente i pagamenti dovuti.

#### MODALITA' DI PAGAMENTO

Mentre le modalità di adesione sono le medesime per le varie tipologie di rottamazione, a essere differenti sono, invece, le modalità di pagamento.

- Invero, a coloro che hanno presentato la domanda di adesione per **carichi relativi al periodo compreso**

**tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017,** l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione di rigetto o accoglimento dell'istanza entro il **30 giugno 2018.** In caso di accoglimento, **il pagamento potrà essere effettuato:**

- o in un'unica soluzione con rata in scadenza nel mese di luglio 2018;
- o nel numero massimo di cinque rate di pari importo in scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e di febbraio 2019.

Sul punto, è necessario rilevare che adeguata attenzione dovrà essere posta dal contribuente sulla scelta del numero delle rate della rottamazione da indicare nel Modello DA 2000/17. Invero, in caso di omessa indicazione delle stesse, l'intero importo rottamato sarà dovuto in un'unica soluzione.

- A coloro che hanno presentato la domanda di adesione per **carichi relativi al periodo tra 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016,** l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione di rigetto o accoglimento dell'istanza entro il **30 settembre 2018.** In caso di accoglimento, **il pagamento dovrà essere effettuato:**

- o in un'unica soluzione;
- o in un massimo di 3 rate, di cui le prime due in scadenza nei mesi di ottobre 2018 (pari al 40%) e novembre 2018 (pari al 40%) e la terza in scadenza nel mese di febbraio 2019 (del valore pari al restante 20% delle somme complessivamente dovute).

- Per i c.d. "ripescati", esclusi dalla prima rottamazione perché (con rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016) non erano in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, l'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il **30 giugno 2018** con l'ammontare delle rate scadute che dovranno essere saldate in un'unica soluzione entro il **31 luglio 2018.** In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo, l'istanza di adesione alla *rottamazione bis* non potrà essere accolta. In seguito, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il **30 settembre 2018** in cui verrà indicato il rigetto o l'accoglimento della richiesta di adesione alla *rottamazione bis*. In caso di accoglimento, anche in questo caso, il pagamento dovrà essere effettuato:

- o in un'unica soluzione;
- o in un massimo di 3 rate da saldare nei mesi di ottobre (pari al 40%) e novembre 2018 (pari al 40%) e febbraio 2019 (pari al 20%).

#### I VANTAGGI

Come già previsto per la prima rottamazione, anche in questo caso con la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata, **si bloccano le nuove azioni esecutive come i pignoramenti e le iscrizioni** di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, ma restano quelli già avviati.

<sup>3</sup> Cfr. Luigi Lovecchio "Rottamazione per le sole sanzioni. Definizione possibile in caso di tributi o contributi - Ammessa la scelta di cosa condonare" in *Il Sole 24 Ore* del 03.05.2018.